



**Istituto Comprensivo Ponte Lambro**  
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro  
Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136  
[coic80400v@istruzione.it](mailto:coic80400v@istruzione.it) ; [coic80400v@pec.istruzione.it](mailto:coic80400v@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icpontelambro.edu.it](http://www.icpontelambro.edu.it)



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Delibera del Consiglio di Istituto n. ... del 22 ottobre 2020

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO l'articolo 3 bis l. 241/1990 (*"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*);
- VISTO il D.Lgs n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale;
- VISTI i DPCM in data 4 e 8 marzo 2020, recanti le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologiche del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza, relative all'esigenza di mantenere il distanziamento sociale tra le persone e qualsiasi forma di aggregazione;
- TENUTO CONTO altresì che sono sospese le riunioni degli Organi Collegiali in presenza;
- ATTESA la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

### ADOPTA

nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, il presente Regolamento per il funzionamento in modalità telematica degli organi collegiali dell'Istituto Comprensivo Ponte Lambro.

### **Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e dei Dipartimenti per materia dell'Istituto Comprensivo Ponte Lambro.

### **Art. 2 – Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che i componenti l'organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso della piattaforma Meet;

### **Art. 3 – Requisiti tecnici minimi**

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) identificazione di ciascuno di essi;
- b) visione degli atti della riunione;
- c) intervento nella discussione;
- d) scambio di documenti;
- e) votazione;
- f) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.

### **Art. 4 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

### **Art. 5 – Convocazione**

La convocazione delle adunanze in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno il giorno prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza).

Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

### **Art. 6 – Svolgimento delle sedute**

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale approvato nella seduta successiva non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

**Art. 7 – Manifestazione del voto**

La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta o alla votazione a distanza deve avvenire in modo palese.

È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica.

Il voto segreto non è ammesso.

**Art. 8 – Problemi tecnici di connessione**

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

**Art. 9 – Durata temporanea del Regolamento**

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla deliberazione di approvazione del Consiglio di Istituto e ha efficacia fino all'atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.

**Art. 10 – Pubblicità**

Il presente regolamento dovrà essere tempestivamente pubblicato all'albo e in "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Istituto Comprensivo Ponte Lambro.